

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2285)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro della Marina Mercantile**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102,
recante adattamento della capacità di produzione della flotta
peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante riti-
ro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi
adibite alla pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'evoluzione recente del diritto del mare che ha portato alla istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia marine dalle coste dei paesi rivieraschi, la necessità di preservare, nell'interesse dei pescatori e dei consumatori, la capacità di produzione del naviglio peschereccio dei paesi membri per il tempo necessario alla ricostituzione degli *stocks* ittici hanno indotto il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea ad emanare la direttiva n. 515 del 4 ottobre 1983, con lo scopo di realizzare azioni di adattamento della capacità di pesca dei mezzi di produzione che operano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri oppure in acque appartenenti a paesi terzi.

La citata direttiva prevede due tipi di azioni:

fermo definitivo delle navi mediante la demolizione, il trasferimento in acque non comunitarie, la destinazione a scopi diversi dalla pesca anche in acque comunitarie;

fermo temporaneo delle navi per almeno 45 giorni all'anno in relazione allo stato delle risorse biologiche od ai limiti di cattura stabiliti dalla Comunità oppure dagli Stati membri.

Tenuto conto che la diversità delle situazioni nazionali e dei problemi socio-strutturali richiedono soluzioni differenziate, la direttiva demanda ai provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi dei singoli Stati membri l'attuazione dell'azione di adattamento sulla base dei criteri stabiliti nella medesima direttiva. La Comunità provvede al rimborso del 50 per cento delle spese sostenute dagli Stati membri. Peraltro gli Stati membri possono estendere o restringere l'azione a seconda dello stato delle risorse biologiche e della situazione in cui opera ciascuna flotta peschereccia. Per quanto concerne la situazione della pesca marittima

italiana lo stato delle risorse alieutiche suggerisce di estendere l'azione a tutte le navi per quanto attiene al fermo definitivo (articoli 1 e 2 del decreto-legge) e a quelle la cui lunghezza è uguale o superiore a nove metri per il fermo temporaneo.

2. In merito al fermo definitivo si precisa che è urgente attivare tale misura strutturale che, essendo legata all'applicazione del regolamento della Comunità economica europea n. 2908/83, condiziona la possibilità degli interventi finanziari comunitari in favore della costruzione di nuove imbarcazioni da pesca.

L'esigenza di una riduzione della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana è avvertita in maniera più accentuata per le navi che esercitano la pesca a strascico e per quelle adibite alla pesca oceanica, sia pure per motivi diversi. Da una parte, infatti, le risorse demersali presentano preoccupanti segni di sovrasfruttamento in alcune zone di pesca del Mediterraneo, dall'altra la nostra flotta oceanica ha bisogno di interventi di adattamento strutturale alla situazione determinata dalla istituzione delle zone economiche esclusive e dalle necessità dei paesi in via di sviluppo detentori delle risorse alieutiche. Forme di incentivo per la riduzione definitiva dello sforzo di pesca non costituiscono una novità assoluta nel nostro ordinamento giuridico: l'articolo 21, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) prevede un contributo alla demolizione di naviglio da pesca pari a lire 400.000 per tonnellata di stazza lorda. Il successivo articolo 22 della medesima legge prevede la stessa forma di incentivo nel caso di cessione gratuita di naviglio da pesca ad istituti scientifici.

L'articolo 2, comma 1, del presente decreto legge modifica tali disposizioni normative allo scopo di renderle compatibili ed armo-

nizzarle con la politica comunitaria; così alla «demolizione» si aggiunge il trasferimento definitivo in un paese non comunitario e il cambio di destinazione della nave da pesca. Inoltre l'importo del premio viene aggiornato secondo i parametri stabiliti dalla direttiva della Comunità economica europea (lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda ritirata, cioè 650 ECU per tonnellata di stazza lorda al cambio del 1° gennaio 1985) estendendo l'intervento anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a dodici metri.

In tal modo viene stabilito in maniera chiara che la normativa si applica alle navi di lunghezza uguale o superiore a dodici metri ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge ed alle navi di lunghezza inferiore ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede la concessione del premio per fermo definitivo alle iniziative di ritiro notificate all'Amministrazione successivamente al 30 giugno 1984, in quanto il regime di aiuti finanziari istituito dalla citata direttiva è stato attivato con uno schema di provvedimento comunicato alle competenti autorità comunitarie alla fine del primo semestre 1984 (articolo 15 della direttiva).

3. Per quanto riguarda il fermo temporaneo la citata direttiva fa salvi implicitamente anche gli interventi nazionali a favore dei pescatori dipendenti che compongono gli equipaggi delle navi che effettuano tale misura, tenuto conto che il premio stabilito dalla direttiva medesima (12 per cento del valore di acquisto od assicurato delle navi) indennizza soltanto l'immobilizzazione del capitale rappresentato dal mezzo nautico. A tale riguardo si sottolinea che la Commissione della Comunità economica europea ha comunicato che l'indennità giornaliera ai pescatori dipendenti in relazione al fermo temporaneo è conforme alla politica comunitaria ai sensi dell'articolo 92 del Trattato di Roma.

In merito alle disposizioni del decreto-legge riguardanti il fermo temporaneo si osserva che con l'articolo 3 sono specificati:

gli scopi della misura (la riduzione temporanea dello sforzo di pesca, il riposo biolo-

gico, il risparmio energetico) che si realizzano con il fermo temporaneo dell'attività di pesca;

la lunghezza delle navi che possono effettuare il fermo beneficiando del premio;

l'indennità giornaliera spettante ai pescatori dipendenti;

il divieto di cumulo del premio e dell'indennità giornaliera con benefici analoghi da altri enti pubblici.

Le modalità tecniche per l'attuazione del fermo temporaneo saranno emanate con decreto ministeriale, così come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che tra l'altro stabilisce il valore medio delle navi che effettuano l'arresto dell'attività, qualora non sia possibile accertare quello di acquisto o quello assicurato; i turni di fermo nell'ambito di ciascun compartimento marittimo, in modo da non creare turbative sui mercati di produzione e di consumo; i periodi in cui il fermo può giovare maggiormente al riposo biologico e, quindi, alla ricostituzione degli *stocks* ittici; le zone di pesca considerate prioritarie ai fini della tutela delle risorse biologiche.

L'adozione del decreto-legge si giustifica con l'urgenza di adottare in tempi brevi gli interventi miranti a dare attuazione alla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983, scaduta il 31 dicembre 1986 e al regolamento comunitario n. 4028, entrato in vigore il 1° gennaio 1987. La mancata approvazione in tempi rapidi del provvedimento comporterebbe la perdita dei benefici comunitari (la Comunità partecipa mediante rimborso del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri) e degli stanziamenti previsti nella legge finanziaria 1987. Impedirebbe, inoltre, quell'adeguamento strutturale della flotta alla reale disponibilità delle risorse, che è l'obiettivo principale del regolamento comunitario entrato in vigore recentemente.

Si evidenziano in proposito le urgenti necessità connesse con gli emendamenti amministrativi e tecnici previsti dal presente decreto, le parimenti urgenti esigenze di attuazione delle incombenze derivanti dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni e per

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la riforma degli ordinamenti portuali nonché dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, sulla ristrutturazione della flotta pubblica e sugli interventi a sostegno dell'armamento privato.

Adempimenti tutti che solo strutture amministrative rese adeguate in tempi celeri possono fronteggiare con la capacità tecnica che i funzionari dell'Amministrazione marittima garantiscono certamente (articolo 15).

L'onere complessivo per il fermo definitivo e temporaneo di pesca per l'anno 1987 è quantificabile in complessivi 45.000 milioni, di cui 20.000 milioni per il fermo definitivo e 25.000 milioni per il fermo temporaneo.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1987.

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

Articolo 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera a) e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Articolo 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1987 è determinato in lire 25.000.000.000.

Articolo 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Articolo 5.

1. Al fine di consentire la sollecita attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto, dal decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i posti di primo dirigente del ruolo amministrativo del Ministero della marina mercantile, comunque non coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale riservato ai funzionari del medesimo Ministero.

2. Il corso ha la durata di mesi sei e si conclude con una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed un colloquio vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

3. La nomina a primo dirigente è fatta secondo l'ordine della graduatoria formata in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vacanza in ruolo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

Articolo 6.

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — DEGAN — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI